



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N. Proposta 782 del 06/06/2016

OGGETTO: RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SIG.A S. D. PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELL'ORDINANZA N. 138/2016 RESA DAL TAR PIEMONTE, SEZIONE II - AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con atto notificato in data 18 maggio 2016 a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. n. 76716498569-2 spedita dall'Ufficio postale di Cuneo al Sindaco pro-tempore, legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Paire del Foro di Torino, la signora Streri Delia, residente in Ventimiglia e domiciliata a Cuneo, ha proposto ricorso avanti il Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza n. 138/2016 resa dal TAR Piemonte, Sez. II, in esito alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2016, depositata il 7 aprile 2016, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare proposta unitamente al ricorso n. 278/2016 R.G.

In estrema sintesi, con ricorso al TAR Piemonte, notificato in data 25.02.2016, l'appellante faceva riferimento alle seguenti violazioni:

- Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 241/1990 per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, illogicità e perplessità;
- Eccesso di potere: per violazione dei principi di proporzionalità, di tutela dell'affidamento e di buona fede, travisamento per erronea valutazione dei presupposti, non avendo il Comune tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere e non recando, l'ordinanza impugnata, una motivazione circa la persistenza dell'interesse pubblico alla demolizione di opere così risalenti nel tempo.

Con la citata ordinanza n. 138/2016 il TAR Piemonte, decidendo in merito all'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, la respingeva, sostenendo che, in relazione alla collocazione del manufatto abusivo e alle particolari circostanze di accertamento dell'abuso, non sembrava

sussistere una posizione di affidamento tutelabile in capo alla ricorrente e, che, nemmeno sembrava sussistere il *periculum in mora* dedotto dalla ricorrente, tenuto conto della particolare tipologia del manufatto, suscettibile di essere agevolmente rimossa all'attualità per poi, eventualmente, essere ripristinato in modo altrettanto agevole in caso di esito favorevole del giudizio.

Con il ricorso al Consiglio di Stato l'appellante ritiene erronea la predetta ordinanza nella parte in cui sostiene l'insussistenza di una posizione di affidamento tutelabile in capo alla ricorrente, in relazione alla collocazione del manufatto abusivo e alle particolari circostanze di accertamento dell'abuso.

La difesa, inoltre, sottolinea come si possa configurare in seno alla ricorrente, invero incolpevole, un affidamento sulla legittimità della veranda in questione, tenuto conto della modestia del manufatto e del suo limitato ingombro urbanistico.

Alla luce delle predette considerazioni, la Giunta comunale, con deliberazione n. 129 del 26 maggio 2016, ha autorizzato il Sindaco a resistere nel ricorso avanti al Consiglio di Stato promosso dalla sig.a Streri Delia per l'annullamento e/o riforma dell'ordinanza n. 138/2016 resa dal TAR Piemonte, Sezione II, in esito alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2016, depositata il 7 aprile 2016, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare proposta unitamente al ricorso n. 278/2016 R.G.

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al Tribunale amministrativo adito, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente.

Ritenuto opportuno affidare l'incarico professionale di cui trattasi allo Studio Gandino Paire, con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 4, in quanto tale Studio di Avvocati risultava già difensore e legale rappresentante del Comune nel procedimento avanti il TAR del Piemonte;

preso atto che il predetto Studio di Avvocati ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso di € 3.000,00 oltre ad accessori di legge, all'Iva e al contributo C.P.A. nella misura di legge, includendo in tale somma anche la spesa di domiciliazione del Comune di Cuneo in Roma, fermo restando la rideterminazione dello stesso in relazione allo sviluppo della controversia;

sottolineato che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di entità contenuta;

richiamato l'articolo 8 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» — del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 — comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato ancora che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 — comma 173 — della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016;

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale alla dott.ssa Bosio Stefania per il Servizio Affari legali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Servizio per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”;

DETERMINA

1. di affidare allo Studio di Avvocati Gandino Paire, con sede in Torino — corso Duca degli Abruzzi n. 4 (C.F. e P.I. 11271800010), muniti di procura speciale, l'incarico di resistere nel ricorso avanti al Consiglio di Stato promosso dalla sig.a Streri Delia per l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza n. 138/2016 resa dal TAR Piemonte, Sez. II, in esito alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2016, depositata il 7 aprile 2016, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare proposta unitamente al ricorso n. 278/2016 R.G.;
2. di impegnare — a titolo di onorari ed esposti — la spesa, al momento presunta, di € 4.377,36 — comprensiva di spese generali, IVA nella misura di legge e C.P.A. — alla Missione 01, Programma 11, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Legale» del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803, Codice SIOPE 1331] – Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006;
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Servizio Affari legali, nei limiti degli importi impegnati;
4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è la sottoscritta dirigente del Servizio Affari legali;
6. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I e al settore Ragioneria e tributi.

Il dirigente
Bosio dott.ssa Stefania



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 782 del 2016

N. 737 del 08-06-2016 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SIG.A S. D. PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELL'ORDINANZA N. 138/2016 RESA DAL TAR PIEMONTE, SEZIONE II - AFFIDAMENTO INCARICO -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2016, Capitolo: 00330030, Impegno: 20160003112/0, Importo: 4.377,36

Cuneo, 08-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)